

## NOTA LEGALE

### UTILIZZAZIONE E VENDITA DI BLOCCHETTI A MARCHIO EPAL

**La riparazione di pallet con blocchetti a marchio EPAL può essere effettuata unicamente da soggetti licenziatari del marchio stesso (licenza riparatore EPAL).**

Coloro che riparano pallet recanti il marchio EPAL senza essere in possesso della specifica licenza rilasciata dalla European Pallet Association, per il tramite del Comitato Tecnico EPAL di Conlegno, pongono in essere una condotta penalmente rilevante, integrante, nello specifico, la fattispecie del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto e punito dall'art. 473 del codice penale, in base al quale: *“Chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”* (per approfondimenti si rinvia al Capitolo 3 di Pallet e Imballaggi di Legno pubblicato nella sezione Legalità in [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu)).

**Si precisa che, in virtù di quanto espressamente previsto nel contratto di licenza EPAL, i produttori di blocchetti a marchio sono legittimati a vendere detti blocchetti unicamente ai soggetti licenziatari EPAL i quali, a loro volta, possono rivenderli, ed esempio in caso di esubero, solo ad altri licenziatari EPAL.**

Salvo che tale condotta non vada ad integrare un'ulteriore ipotesi di responsabilità penalmente rilevante, il riparatore licenziatario EPAL che venda blocchetti a marchio ad altro soggetto non licenziatario risponderà, da un punto di vista civilistico, a titolo di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.

A cura dell'Area Legale Conlegno – Milano, dicembre 2014



**Consorzio Servizi Legno Sughero**  
IT, 20121 Milano (MI) - Foro Buonaparte, 12  
T +39.0289095300 - F +390289095299  
C.F. 97331520151 - P.IVA 04482880962  
[www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu) - [info@conlegno.eu](mailto:info@conlegno.eu)

**Riconosciuto dalla Commissione Europea  
Organismo di Controllo come da  
Regolamento UE 995/2010 - Due Diligence**

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO  
per l'ISPM No. 15 riconosciuto dal  
Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

Organizzazione con Sistema  
di gestione per la Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008 Cert.n. 1315996